

S T A T U T O

Titolo I: DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata “AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.”, siglabile “AMIU GENOVA S.P.A.”, denominazione e sigla entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 – Sede Sociale

1. La società ha sede legale, centro direzionale e amministrativo in Genova. Detta sede non è trasferibile al di fuori del Comune di Genova.
2. La variazione dell’indirizzo nell’ambito del territorio del Comune di Genova è deliberata dall’organo amministrativo che deve depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.
3. La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie (ferma restando la concorrente competenza dell’assemblea dei soci), filiali, succursali, agenzie e uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, in Italia che all’estero.

Articolo 3 – Soci e loro domicilio

1. Ai fini del presente statuto si intendono soci pubblici (il “**Socio Pubblico**” o collettivamente “**Soci Pubblici**”), il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, i soggetti controllati dal Comune di Genova o dalla Città Metropolitana di Genova, le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti controllati da una Pubblica Amministrazione.
2. Ai fini del presente statuto si intendono soci privati (il “**Socio Privato**” o collettivamente i “**Soci Privati**”), i soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma 1.
3. Il domicilio dei soci (degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati) per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per delibera dei soci o con clausola di proroga tacita.

Articolo 5 – Oggetto Sociale – Attività

1. La Società svolge l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale. In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo ed in nessun modo esaustivo, gestisce i servizi elencati:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti dai imballaggi,
 - b) pulitoria delle strade,
 - c) servizio rifiuti domestici ingombranti,
 - d) sgombero neve,
 - e) progettazione, realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi,
 - f) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere,
 - g) realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere,
 - h) raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ospedalieri,
 - i) incenerimento di rifiuti urbani, speciali e di rifiuti ospedalieri e cimiteriali;
 - j) raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi con relativo trasporto e smaltimento,
 - k) raccolta siringhe,
 - l) bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura, anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari,
 - m) bonifica di terreni contaminati,
 - n) gestione e cura del verde pubblico,
 - o) pulizia caditoie, griglie stradali, galleria stradali, sottopassi viari e pedonali,
 - p) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro,
 - q) fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale,
 - r) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse,
 - s) elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi,

- †) ogni altro servizio di rilievo economico ed imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale,
- u) gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa od alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana.

2. Essa potrà inoltre:

- a) assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- b) esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa, ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- c) stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non iscritti in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- d) acquistare, vendere e permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;
- e) effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio di propri automezzi con o senza autista della Società;
- f) compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'organo amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa;
- g) nei termini e nei modi previsti dalla legge, esercitare le attività sopra indicate anche al di fuori del territorio del Comune di Genova.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi Professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

3. Resteranno espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché

l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38.

Titolo II - CAPITALE – AZIONI

Articolo 6 – Capitale

1. Il capitale della Società è di euro [●] ([●]), suddiviso in [●] azioni prive di valore nominale
[NOTA: l'ammontare del capitale sociale e il numero di azioni saranno determinati in sede di Aumento di Capitale].
2. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. La Società potrà rilasciare apposite certificazioni sostitutive dei titoli contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dell'emittente e dei diritti in esse contenuti.
3. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa delibera, con espressa facoltà per la Società di emettere anche nuove azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, purché prive di valore nominale.
4. Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale avvenga, in tutto o in parte, mediante conferimento di beni in natura o di crediti, troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter e 2343-quater c.c.; in tale ipotesi, le azioni corrispondenti a tali conferimenti dovranno essere liberate al momento della sottoscrizione.

Art. 7 – Diritto di prelazione e gradimento

1. Le azioni sono liberamente trasferibili esclusivamente tra i soci, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nel caso di trasferimento delle azioni, anche a titolo gratuito (intendendosi per trasferimento qualsiasi atto, di qualsivoglia natura, idoneo a determinare il trasferimento della proprietà delle azioni, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di conferimento in natura, scissioni, fusioni, etc.), occorrerà la preventiva rinuncia dei soci, che non intendono trasferire le azioni, all'esercizio della prelazione sul trasferimento, oppure l'esperimento della seguente procedura.
3. Il socio che intende, in tutto o in parte, trasferire la proprietà delle proprie azioni (nel prosieguo, il "**Socio Trasferente**"), espletate le eventuali procedure richieste dalla legge, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci per iscritto, con modalità idonee ad attestare l'invio ed il recapito della comunicazione, indicando (i) le generalità del cessionario, (ii) il corrispettivo

previsto per il trasferimento, se in denaro, ovvero il valore attribuito alla quota in caso di trasferimento a titolo gratuito o contro corrispettivo in tutto o in parte non in denaro, (iii) le condizioni e termini del trasferimento, (iv) l'indirizzo del domicilio e di posta elettronica, nonché i recapiti telefonici e fax a cui dovranno essere inviate le comunicazioni degli altri soci previste dal presente articolo.

4. Gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle azioni di proprietà di ciascuno nel capitale della società; ove taluno dei soci non potesse o non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci, sempre in proporzione alle azioni di proprietà di ciascuno nel capitale della società.
5. L'esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire, a pena di inefficacia, mediante comunicazione scritta inviata entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7.3. al Socio Trasferente ai recapiti indicati nella comunicazione di quest'ultimo di cui sub 7.3., contenente (i) la manifestazione della volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di trasferimento in proporzione alle azioni di proprietà nel capitale della società, (ii) l'eventuale intenzione di esercitare la prelazione anche sulla maggior percentuale di partecipazione sociale in assenza di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più degli altri soci, con indicazione dell'entità di tale maggior percentuale, (iii) l'accettazione dell'importo indicato nella comunicazione di cui sub 7.3. quale prezzo o valore di trasferimento delle azioni.
6. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, il contratto si intende concluso nel momento in cui il Socio Trasferente viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci; verificandosi tale circostanza, la conclusione del contratto di trasferimento delle azioni dovrà essere formalizzata nelle forme richieste dalla legge con contestuale pagamento di un importo, a titolo di corrispettivo per l'acquisto delle azioni, pari al prezzo o al valore delle stesse indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 7.3..
7. Il trasferimento, a qualunque titolo, delle azioni, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse a favore di soggetti terzi, è subordinato altresì alla prestazione, da parte degli altri soci, del gradimento nei confronti del soggetto giuridico cessionario delle azioni o a favore del quale è costituito il diritto reale o di garanzia.
8. L'espressione del gradimento da parte degli altri soci dovrà avvenire, a pena di inefficacia, mediante comunicazione scritta inviata entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 7.3. al Socio Trasferente ai recapiti indicati nella comunicazione di quest'ultimo di cui sub 7.3..

9. Il gradimento potrà essere ragionevolmente negato:
 - a) nel caso in cui il Socio Trasferente sia il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova, ovvero un soggetto interamente partecipato dal Comune di Genova o dalla Città Metropolitana di Genova, qualora l'acquirente sia un soggetto diverso da una Pubblica Amministrazione, ovvero da una società interamente partecipata da una Pubblica Amministrazione;
 - b) nel caso in cui il Socio Trasferente siano i Soci Privati, qualora l'acquirente non sia una società esercente, direttamente, o indirettamente, tramite società dalla stessa controllata, l'attività di gestione dei rifiuti, secondo i requisiti tecnici ed economici previsti dall'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Genova n. 2016-172.0.0.10 del 4 agosto 2016.
10. Nel caso di mero o irragionevole diniego del gradimento, i soci che hanno negato tale gradimento avranno l'obbligo di acquistare (ovvero di reperire un terzo acquirente cui far acquistare) le azioni contro pagamento del prezzo indicato dal Socio Trasferente nella predetta comunicazione ai sensi del 7.3, salvo che con il medesimo diniego di gradimento i soci che hanno negato il gradimento dichiarino di non accettare il predetto prezzo; in quest'ultimo caso la determinazione del corrispettivo della cessione sarà rimessa, a cura della parte più diligente, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, autorizzato all'esercizio dell'attività di revisore contabile, nominato congiuntamente dalle parti entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal recapito della comunicazione di diniego del gradimento di cui sub 7.8. ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza di una delle parti. Il Revisore così nominato procederà ex art. 1349, primo comma, cod. civ. e dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società e delle sue controllate, della loro redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da loro posseduti, della loro posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori.
11. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società.
12. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, inoltre, per le azioni detenute dal cessionario in nessun caso potrà essere esercitato il diritto di voto e, comunque, diritti diversi

da quelli aventi contenuto meramente patrimoniale.

Art. 8 - Trasferimenti Infragrupo

1. I limiti al trasferimento di azioni previsti dal precedente articolo 7 non si applicano nel caso di trasferimenti di azioni (nel prosieguo, i “**Trasferimenti Infragrupo**”):
 - (i) dal Comune di Genova alla Città Metropolitana e viceversa; dal Comune di Genova ad un soggetto interamente partecipato dallo stesso e viceversa; dalla Città Metropolitana di Genova ad un soggetto interamente partecipato dalla medesima e viceversa;
 - (ii) dai Soci Privati alle controllanti di questi ultimi e , ovvero dai Soci Privati alle controllate di questi ultimi, ovvero ancora tra società controllate dalla medesima controllante.
2. L’efficacia nei confronti della Società e dei Soci dei Trasferimenti Infragrupo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - (i) di tali Trasferimenti Infragrupo il Socio Trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri Soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea ad attestare, in capo all’acquirente, le qualità che permettono di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragrupo.
 - (ii) l’eventuale successivo venir meno, in capo all’acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragrupo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ri-trasferimento al trasferente della proprietà della partecipazione. Nel caso in cui tale ri-trasferimento – per qualsiasi motivo – non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul Libro dei Soci della Società entro 10 (dieci) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione come Trasferimento Infragrupo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tale partecipazione saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

Art. 9 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. cod. civ.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

TITOLO III: ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può anche essere convocata al di fuori della sede sociale purché in Italia.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Art. 11 - Convocazione - luogo - modalità

1. L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e altresì quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
2. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
4. L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il Collegio Sindacale.
5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio comunicato dagli stessi alla Società, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (*ivi inclusi fax o posta elettronica semplice, purché il ricevimento sia confermato dal destinatario, ovvero PEC*), almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà - altresì - indicare una data di seconda convocazione, nonché massimo due date ulteriori per convocazioni successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

7. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla stessa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Art. 12 – Assemblea: svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza del medesimo, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.
2. Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'Assemblea in prima convocazione.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:
 - (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 - (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
5. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il

collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso dell'Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 13 – Assemblea: verbalizzazione

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 12.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 – Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.
2. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci, oltre a quelle previste per legge, le deliberazioni aventi ad oggetto.
 - a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
 - b) la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo in conformità a quanto previsto all'art. 15 del presente statuto;
 - c) la nomina dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo della società in conformità a quanto previsto dagli art. 16 e 21 che seguono;
 - d) l'autorizzazione alle deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora richiesta da norme di legge;
 - e) la determinazione degli emolumenti degli organi sociali;

- f) le modificazioni dello statuto sociale;
 - g) operazioni sul capitale sociale, quali l'emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti partecipativi;
 - h) l'autorizzazione ex art. 2364, comma 1, cod. civ. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - i) lo scioglimento della Società o revoca;
 - j) l'approvazione e la modifica degli indirizzi strategici del piano industriale;
 - k) l'autorizzazione ex art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. al compimento delle operazioni di dismissione di aziende e di partecipazioni di Società controllate o collegate, ogni qual volta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, la perdita del controllo in tali società.
 - l) l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 che seguono, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge sia per quanto concerne l'Assemblea ordinaria di prima e seconda convocazione e ulteriore convocazione sia per quanto concerne l'Assemblea Straordinaria di prima e seconda convocazione e ulteriore convocazione, fatto salvo quanto segue.
4. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le materie indicate al comma 2, lettera c) sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fermo restando quanto previsto all'art. 2369, comma 4, cod. civ..
6. Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le materie indicate al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), del presente statuto sociale sono valide se prese con le maggioranze stabilite dalla legge e con il voto favorevole: (i) dei Soci Privati, allorquando la maggioranza del capitale sociale della società sia di proprietà di Soci Pubblici; (ii) dei Soci Pubblici, allorquando la maggioranza del capitale sociale della società sia di proprietà dei Soci Privati.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Disposizioni generali

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione; organo di controllo è il collegio sindacale.
2. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici siano proprietari di una partecipazione uguale o superiore al 50% (cinquanta-per-cento) del capitale sociale il consiglio di amministrazione, in base a quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è composto da cinque amministratori, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, scelti nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di rappresentanza di genere negli organi amministrativi e di controllo di società a partecipazione pubblica, in quanto applicabili.
3. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici, siano proprietari di una partecipazione inferiore al 50% (cinquanta-per-cento) ma superiore o uguale al 40% (quaranta-per-cento) del capitale sociale, il consiglio di amministrazione è composto da quattro amministratori, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
4. Nell'ipotesi in cui i Soci Pubblici, siano proprietari di una partecipazione inferiore al 40% (quaranta-per-cento) del capitale sociale, il consiglio di amministrazione è composto da cinque amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto da un Presidente nominato con le modalità infra previste dal presente statuto.

Art. 16 – Amministratori: durata e nomina

1. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.
2. Gli amministratori sono nominati come segue:
 - (a) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 2:
 - ai Soci Pubblici compete la nomina diretta di tre amministratori ex art. 2449 cod. civ., fra i quali il Presidente;
 - due amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;
 - (b) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 3:
 - due amministratori, fra i quali il Presidente, sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Privati;

- i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;

(c) nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 4.:

- ai Soci Pubblici compete la nomina diretta di due amministratori ex art. 2449 cod. civ., fra i quali il Presidente;
- tre amministratori sono nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto dei Soci Pubblici;

3. Qualora i soci aventi diritto alla nomina degli amministratori in via diretta ex art. 2449 cod. civ. non provvedano entro il giorno e l'ora dell'assemblea convocata per la nomina degli Amministratori alla designazione di quelli di spettanza degli stessi, tali amministratori saranno nominati dall'Assemblea con l'astensione dal voto degli altri soci.
4. Gli amministratori nominati ex art. 2449 cod. civ. sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai soci che li hanno nominati.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori nominati dai Soci Pubblici, gli stessi sono sostituiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla durata in carica degli altri amministratori. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dagli altri soci, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, i soci che non siano Soci Pubblici, con le modalità previste dal presente articolo: i consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero consiglio di amministrazione; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio, fermo restando quanto previsto al comma 2, l'assemblea è convocata dai consiglieri rimasti in carica o dal Collegio Sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Resta fermo, in tale ipotesi, il disposto di cui al comma 2.
7. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.
8. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. salvo autorizzazione dell'assemblea; tale divieto non opera in relazione a rapporti di lavoro dipendente, ovvero all'assunzione della carica di componente dell'organo di amministrazione, controllo o revisione in società controllate direttamente o indirettamente dai Soci Privati.

Art. 17 – Consiglio di amministrazione: riunioni e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori, indicando le materie da iscrivere all'ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente, decorsi 5 (cinque) giorni dalla richiesta fattane a norma del precedente periodo, alla convocazione del consiglio di amministrazione, nonché alla determinazione dell'ordine del giorno, possono provvedere gli amministratori che ne hanno fatto richiesta.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
6. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta degli amministratori presenti, non computandosi le astensioni, fatto salvo

quanto espressamente previsto al comma 10.

9. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà assunta:
 - a) in caso di manifestazione di voto favorevole del Presidente, se avente ad oggetto alcuna delle materie oggetto di delega al medesimo, ovvero non oggetto di delega ad alcuno;
 - b) in caso di manifestazione di voto favorevole dell'Amministratore Delegato, se avente ad oggetto alcuna delle materie oggetto di delega al medesimo;
10. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e comunque con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati dai Soci Pubblici, e di almeno uno degli amministratori nominati dai Soci Privati, nelle seguenti materie:
 - a) proposte, da formulare all'assemblea dei soci, per la modifica dello statuto sociale, ivi comprese quelle relative al capitale, ad eccezione degli aumenti a titolo gratuito, delle riduzioni obbligatorie per legge e degli adeguamenti dovuti a disposizioni normative inderogabili;
 - b) deliberazioni concernenti la conclusione di atti integrativi, modificativi e/o novativi dei contratti di servizio (ivi compresa la conclusione di un nuovo contratto di servizio);
 - c) l'approvazione e la modifica degli indirizzi strategici del piano industriale;
 - d) le deleghe da conferirsi all'Amministratore Delegato e al Presidente;
 - e) proposte per il compimento di operazioni di carattere puramente finanziario, le quali eccedano la soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - f) approvazione di progetti di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni);
 - g) proposte, da formulare all'assemblea dei soci, per l'emissione di prestiti obbligazionari o di strumenti partecipativi;
 - h) vendita di azienda, di rami d'azienda o di partecipazioni di controllo;
 - i) vendita di beni immobili di valore superiore alla soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - j) acquisto di aziende, rami d'azienda, partecipazioni o immobili, non funzionali al piano industriale della Società, di importo superiore alla soglia limite del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto della Società;
 - k) operazioni di finanziamento di importo superiore alla soglia limite del 20% (venti per cento) del patrimonio netto della Società, se differenti rispetto a quelle previste dal piano industriale della Società;

- l) autorizzazione al compimento di operazioni che coinvolgano parti correlate eccedenti la soglia limite del 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società, previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte dalla normativa pro tempore vigente.
- m) istituzione o revoca della carica di Direttore Generale.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui le deliberazioni nelle materie sopra indicate siano funzionali a dare esecuzione ad atti previsti nel *budget* annuale, nei *budgets* infrannuali e nel piano industriale (e loro successive modifiche) approvati dal Consiglio di Amministrazione.

- 11. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto il Socio Pubblico, elegge il proprio Presidente fra gli Amministratori nominati da quest'ultimo; il consiglio di amministrazione elegge, anche al di fuori dei propri membri, un Segretario e ne determina l'eventuale compenso, se consentito dalla normativa di legge.
- 2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge o per statuto è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei Soci.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori *ad negotia* nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
- 5. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 9, il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni e i suoi poteri ad un amministratore tra quelli nominati dai Soci Privati, e designato da questi ultimi (di seguito l'“Amministratore Delegato”), determinando la durata ed i limiti della delega, nonché la relativa remunerazione.
- 6. In particolare, ai sensi del precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione può conferire apposita delega all'Amministratore Delegato per le materie sottoelencate:
 - a) compimento di tutti gli atti previsti nel *budget* annuale e nei *budgets* infrannuali e degli atti funzionali a dare attuazione al piano industriale, così come risultano approvati dal

Consiglio di Amministrazione;

- b) compimento di tutti gli atti di gestione diversi da quelli di cui alla lettera a) che precede, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione, o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- c) potere di proposta, sentito il Presidente, al Consiglio di Amministrazione, in relazione a tutte le materie riservate a quest'ultimo, ivi incluse quelle che necessitano della preventiva autorizzazione assembleare;
- d) gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, con facoltà di negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, i quali dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la relativa informativa;
- e) stipula, modifica e risoluzione dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- f) stipula di convenzioni e/o accordi con gli Enti Locali e con le rispettive associazioni per l'erogazione dei servizi di competenza della Società;
- g) conclusione di contratti il cui valore non ecceda la soglia limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), fatta eccezione per quelli previsti nel *budget* annuale e nei *budgets* infrannuali e per gli atti funzionali al piano industriale;
- h) esercizio del diritto di voto in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società in altri enti e/o persone giuridiche, in ogni caso nel rispetto delle indicazioni e/o delle linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione;
- i) rapporti con le pubbliche amministrazioni in genere (nel caso dei rapporti con il Comune e la Città Metropolitana di Genova la delega è esercitata congiuntamente al Presidente);
- j) promozione e/o definizione di qualsivoglia controversia e/o giudizio e/o altro procedimento di qualsiasi natura;
- k) compimento di operazioni di carattere puramente finanziario il cui valore non ecceda la soglia di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), fatta eccezione per quelle previste

nel piano industriale;

- l) compimento di operazioni con parti correlate non previste dal piano industriale il cui valore non ecceda la soglia limite di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte dalla normativa *pro tempore* vigente.
7. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, cod. civ..
 8. L'Amministratore Delegato eventualmente nominato:
 - a) riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale e, in ogni caso, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
 - b) qualora gli sia attribuita una delega avente ad oggetto la gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, la negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, informa il Presidente e si consulta con il medesimo in ordine ai termini della negoziazione antecedentemente alla conclusione di qualsivoglia accordo ed alla eventuale deliberazione sullo stesso in sede collegiale.
 9. Al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, sono attribuiti i seguenti compiti e/o poteri, anche mediante delega del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea qualora richiesta da norme di legge:
 - a) rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi, conformemente a quanto previsto all'art. 20;
 - b) supervisione delle funzioni di audit interno della Società, ivi inclusa la funzione di vigilanza e controllo dell'adempimento dei contratti di servizio in essere;
 - c) rapporti con il Comune e con la Città Metropolitana di Genova, con le Associazioni di categoria e dei consumatori del territorio, congiuntamente e d'intesa con l'Amministratore Delegato;
 - d) vigilanza e controllo dell'adempimento dei contratti di servizio in essere, del rispetto degli standard e dei livelli di qualità di tale servizio;
 - e) vigilanza e controllo sull'attuazione degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea.

Art. 19 – Organo amministrativo: compensi

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa. Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
3. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
4. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo ed è, altresì, fatto divieto di corrispondere a questi ultimi indennità e trattamenti di fine mandato.
5. Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
6. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.
7. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.
8. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati riconoscendone la sussistenza o quando venga riconosciuta dallo stesso autore della violazione, ovvero allorquando le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore siano tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 20 – Poteri di rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società in giudizio (in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrative, con espressa facoltà di nominare avvocati procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e la firma sociale (comprensiva delle facoltà di riscuotere e quietanzare pagamenti e di rilasciare procure) spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per tutti gli atti

che rientrano nelle materie oggetto di delega all'Amministratore Delegato, entro i limiti della delega stessa.

TITOLO V: COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 – Sindaci

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Ove siano rispettati i requisiti di legge, l'Assemblea potrà deliberare di attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.
3. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso di cui all'art. 15.2 del presente Statuto, essi sono scelti nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di rappresentanza di genere negli organi amministrativi e di controllo di società a partecipazione pubblica, in quanto applicabili. In ogni caso, i Sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 cod. civ., al Socio Pubblico compete la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco supplente, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Al Socio Privato spetta la nomina di un Sindaco Effettivo, che ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un Sindaco Supplente, e che viene nominato dall'Assemblea con l'astensione dal voto del Socio Pubblico.
5. Qualora il Socio Pubblico non provveda entro il giorno e l'ora dell'assemblea ordinaria convocata per la nomina dei Sindaci di propria spettanza, tali sindaci sono nominati dall'assemblea con l'astensione dal voto del Socio Privato.
6. L'Assemblea, che procede alla nomina dei Sindaci fisserà anche la loro retribuzione.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 22 – Revisione Legale dei Conti

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, la revisione legale può essere esercitata dal Collegio Sindacale, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409-bis cod. civ..
2. Qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dal Collegio Sindacale, tale attività è effettuata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
3. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore legale dei conti o della società di revisione legale dei conti sono regolati dal D.Lgs. 39/2010.

TITOLO VI: SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI

Art. 23 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Bilancio

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi dell'articolo 2423 cod. civ. da sottoporre all'Assemblea.
2. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio cui si riferisce.
3. L'approvazione può essere differita sino a centottanta giorni; in questo caso l'organo di amministrazione motiva le ragioni del rinvio nella relazione al bilancio.

Art. 25 – Principi di organizzazione e gestione

1. La Società adotta sistemi di contabilità separata, soggetti ad audit, per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi.
2. In caso di assoggettamento della Società alla disciplina di cui al D.Lgs n. 175/2016 e, pertanto, nel caso di cui al precedente art. 15.2, la società:
 - a) predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione alla gestione;
 - b) adegua la propria attività a quanto previsto negli atti fondamentali di indirizzo del Comune

di Genova e nel Regolamento sulle Società Partecipate del Comune di Genova di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2015 e ss.mm.ii., il tutto in coerenza con gli indirizzi strategici del piano industriale, approvati dall'assemblea e con il piano industriale medesimo.

Art.26 – Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, potranno essere ripartiti per i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, accantonati nelle riserve o destinati ad altri scopi, in conformità di apposita delibera dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I dividendi non riscossi entro il termine di prescrizione legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 – Scioglimento della Società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Il consiglio di amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento delle società e procedere agli adempimenti previsti in materia.
3. Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea sociale per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 28 – Nomina e poteri dei Liquidatori

1. Il Collegio dei liquidatori è composto da un numero di 4 (quattro) o 5 (cinque) membri.
2. Per la nomina dei liquidatori si applicano i casi previsti dall'art. 15 del presente Statuto e le modalità previste dall'art. 16 del presente Statuto, per quanto compatibili ed applicabili.
3. L'assemblea che nomina i liquidatori deve stabilirne i poteri e la retribuzione in ossequio al disposto dell'art. 2487 c.c. In tale assemblea, il disposto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto, è applicabile alla sola nomina dei liquidatori e non anche alla determinazione delle modalità di liquidazione.
4. Per la validità delle deliberazioni del collegio di liquidazione, si richiede la presenza effettiva

della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei liquidatori presenti.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Collegio dei liquidatori.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 – Foro Competente

1. Qualsiasi controversia tra gli amministratori e i soci ovvero tra costoro e la società ovvero avente ad oggetto, relativa e/o comunque connessa alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione di quanto previsto dal presente Statuto è devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Genova.

Art. 30 – Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.